

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BELLISARIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1968

Norme per l'incremento dei fondi previsti dall'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la costruzione di strade interpoderali ed acquedotti

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di attuazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Piano Verde n. 2) è stato constatato che i fondi previsti dall'articolo 17, riguardanti la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché la costruzione di acquedotti ricadenti nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e comunque nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono esigui e questa loro esiguità è stata riscontrata soprattutto per la costruzione e il riattamento delle strade vicinali e interpoderali. A titolo puramente esplicativo — ma indubbiamente significativo — basti pensare che per tutta la regione di Abruzzo i fondi stanziati per le suddette attività consistono in appena 90 milioni.

È appena il caso di far presente che siffatto stanziamento è semplicemente non adeguato, anzi irrisorio, rispetto alla importanza dello sviluppo delle strade inter-

poderali. Per l'Abruzzo, poi, lo sviluppo delle strade interpoderali assume indubbiamente carattere di estrema necessità e ciò perchè la regione abruzzese denuncia notoriamente uno stato di notevole arretratezza, il che rende tra l'altro difficile l'impiego delle macchine per un migliore esercizio dell'agricoltura.

Pertanto, da questa necessità e da quella di venire incontro il più che sia possibile alle effettive esigenze dell'agricoltura, in modo particolare in questo specifico settore e segnatamente per quanto riguarda l'Abruzzo, trae motivo il presente disegno di legge, il quale prevede nel suo unico articolo che tutti i residui degli stanziamenti previsti per le altre attività contemplate nel Piano Verde n. 2 e nel precedente Piano Verde n. 1 vadano ad incrementare i fondi previsti per le attività dell'articolo 17, attività che non sono adeguatamente sussidiate come dovrebbero.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I fondi previsti dall'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonchè per la costruzione di acquedotti, ricadenti nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni, e comunque nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, vengono incrementati con i fondi che la stessa legge 27 ottobre 1966, n. 910 e la precedente legge 2 giugno 1961, n. 454, hanno previsto per le altre attività e che risultano non utilizzati.